

Scuola e Lavoro

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli, integrati da un colloquio, a posti di preside negli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, così distinti:
cinquanta posti nei licei classici;
centoquattro posti nei licei scientifici;
cinquantasette posti negli istituti magistrali.

I posti saranno incrementati del 50 per cento delle presidenze disponibili e non messe a concorso all'inizio dell'anno scolastico 1981-'82.

Detti posti saranno ulteriormente incrementati del 50 per cento delle presidenze che risulteranno vacanti e disponibili all'inizio degli anni scolastici 1982-'83 e 1983-'84, nonché di quelle che non saranno eventualmente coperte con le nomine relative ai concorsi ordinari indetti con i decreti ministeriali 24 gennaio 1979 e 6 ottobre 1979.

Requisiti di ammissione

Ciascuno dei concorsi, di cui al precedente art. 1, è riservato al personale insegnante di ruolo nei predetti istituti che sia stato incaricato della presidenza in istituti e scuole di istruzione secondaria anche di tipo diverso da quello per il quale detto personale ha i requisiti per concorrere - per almeno due anni nel periodo all'anno scolastico 1973-'74 all'anno scolastico 1980-'81 compreso e che, alla data di scadenza del termine fissato dal successivo articolo 4, sia in possesso dei seguenti altri requisiti:

- sia provvisto di laurea;
- abbia almeno cinque anni di servizio effettivamente prestato.

Si considera soltanto il servizio, prestato effettivamente nelle scuole secondarie statali in qualità di professore di ruolo a partire dalla data di effettiva assunzione nel ruolo stesso e fino alla data di scadenza del termine fissato dal successivo art. 4.

In deroga sono considerati validi ai fini dell'ammissione ai concorsi:

ai sensi della legge 29 settembre 1964, n. 861, i riconoscimenti di cui all'art. 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165 ed agli articoli 4 e 5 della legge 16 luglio 1980, n. 727;

ai sensi dell'art. 5 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, i periodi di mandato amministrativo per gli eletti a cariche presso enti autonomi territoriali;

ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, il servizio prestato all'estero presso gli istituti di cultura;

ai sensi della legge 21 novembre 1967, n. 1148, i periodi di mandato parlamentare;

ai sensi della legge 19 dicembre 1967, n. 1230, il servizio effettivamente prestato dai professori nel ruolo speciale transitorio prima della immissione nel ruolo ordinario;

ai sensi della legge 16 aprile 1973, n. 181, il servizio prestato presso l'Università italiana per stranieri;

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, i servizi valutabili a tutti gli effetti come servizi d'istituto;

c) appartenga ai ruoli del corrispondente tipo di scuola cui si riferisce ciascuno concorso (licei classici, licei scientifici e istituti magistrali) oppure abbia titolo, in quanto nominato per effetto di concorso unico valevole per più tipi di scuole e istituti di istruzione secondaria di secondo grado e artistica, al passaggio a cattedre d'insegnamento del tipo di scuola cui si riferisce il posto diretto.

All'uopo, l'individuazione dei tipi di scuole e di istituti per i quali l'aspirante può chiedere la partecipazione ai concorsi, va condotta, per tutti gli aspiranti, sulla base delle classi di concorso di cui al decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive integrazioni e modificazioni.

Sono altresì ammessi coloro i quali, pur appartenendo ai ruoli di altri istituti di istruzione secondaria, abbiano fatto parte in passato dei ruoli del personale docente dei licei classici, dei licei scientifici e degli istituti magistrali, conservando titolo alla restituzione a detti ruoli di provenienza.

Titoli - Colloquio - Valutazione

Al presente decreto sono allegati i titoli valutabili (allegato A) e gli argomenti del colloquio (allegato B), così come stabiliti con il bando (citato decreto ministeriale 26 giugno 1975) dei concorsi indetti in attuazione dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

I titoli valutabili devono essere prodotti, unitamente alla domanda di partecipazione, secondo le prescrizioni dell'art. 6 del presente decreto.

I titoli in questione devono essere altresì comprovanti da appositi documenti, rilasciati dalle autorità ed uffici competenti, ai sensi delle vigenti disposizioni.

La valutazione sarà effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali 50 sono assegnati ai titoli (35



Si dice che, Winston Churchill, il 2 febbraio 1945 (il giorno precedente la conferenza di Yalta), si era sentito rispondere da Delano Roosevelt: « Almeno di una cosa sono sicuro: Stalin non è un imperialista ».

Si dice ancora che, al tavolo di Yalta, a proposito del progettato ancoraggio della Polonia al carro sovietico (come ai tempi degli Zar), Winston Churchill protestò, ricordando che la Gran Bretagna era scesa in guerra proprio per garantire le frontiere polacche: « Per noi è una questione d'onore! ». « Per noi — gli rispose gelido Stalin — è una questione di vita o di morte ».

Giugno 1981. Poznam. Sul luogo del « primo scoppio dell'ira » nella Polonia del dopoguerra, si scopre il monumento « del sangue, della fede, della vittoria ». Sul monumento una scritta: « Giugno fucilato 1956 » e accanto le altre date, una sotto l'altra in un blocco: « 1968, 1970, 1976, 1980 ». Il tempo — scrive Irene Conti — tra la prima sconfitta e l'ultima vittoria...

13 dicembre 1981. Colpo di mano (apparentemente) militare e stato di guerra. Bis in idem? Si ripeterà il 1956?

LE NOVITA'

E' indubbio che, rispetto ad analoghi avvenimenti passati, diversi sono oggi i Protagonisti, diverse ne sono le dimensioni, diversi i significati e anche diverso il quadro politico internazionale.

Dieci milioni di autentici lavoratori polacchi sono stati per circa un anno e mezzo — affermava Bronislaw Geremek, storico e consulente di Solidarnosc — i vessilliferi della causa nazionale polacca. La « simbiosi tra operai e intelligenza », continua Geremek, ha caratterizzato l'attività di Solidarnosc, di un movimento — precisa Walesa — sociale, sindacale, che vuole essere informato completamente sull'insieme della politica economica, che non tralascia alcun problema. Solidarnosc, continua Walesa, è un sindacato di lotta; siamo nati nella lotta come movimento sociale... Puntiamo sull'autogestione dei lavoratori quale strumento adatto a cambiare i rapporti nell'impresa e nel Paese.

Due uomini di eccezione: Lech Walesa, un uomo d'acciaio; Karol Wojtyla, un papa polacco.

D'acciaio c'è apparso Walesa al tavolo delle trattative concluse a Danzica il 31 agosto 1980 con la sottoscrizione dei « 21 punti » da parte, per il governo, del viceprimo ministro Jagielski. E d'acciaio forse proprio perché trattasi di un uomo dai discorsi « astorici e non intellettuali » — come disse Andrzej Ce-

linski, segretario della commissione nazionale di Solidarnosc prima del congresso nazionale — ma leader che ha saputo tradurre in politica i valori morali. « Sono fatto così — disse di sé Walesa — e perciò niente mi farà paura e niente mi spezzerà ».

Papa Wojtyla, il protagonista determinante della crisi polacca. Per il significato e il peso universali della Chiesa cattolica, per il significato e il peso politico-morali della Chiesa polacca, la Chiesa cattolica — e gli avvenimenti successivi lo hanno dimostrato — ha imposto il primo condizionamento dei nostri tempi all'imperialismo comunista.

Ma anche i significati degli avvenimenti sono diversi dal passato: e sia i significati interni, sia i significati esterni.

All'ultimo congresso del POU, il 20 per cento dei delegati erano di Solidarnosc. Ma vi è di più. In quel congresso — e congresso straordinario, congresso cioè imposto dagli avvenimenti — vi è stato, per la prima volta nella storia di un partito comunista, libertà di parola e libere elezioni.

E in Italia? Secondo il compagno Cossutta, la dichiarazione approvata dalla direzione del PCI sui fatti di Polonia (ma successivamente ratificata dal comitato centrale) rappresenterebbe « non semplicemente una svolta, una sterzata, ma uno strappo con la nostra tradizione... ». Ma nel quadro che abbiamo sintetizzato, l'unico avvenimento a due facce — e, quindi, non autentico nella accezione comune del termine — è proprio il comportamento del partito comunista italiano. In questo, infatti, continua il gioco delle parti (la eresia di Cossutta è stata pubblicata in anteprima da l'Unità!) secondo il preciso copione a suo tempo (1920) stilato da Lenin ne l'opuscolo « L'estremismo, malattia infantile del comunismo ». Se così non fosse — ma così, a nostro avviso, è — Berlinguer si appresterebbe ad essere l'Allende (cioè, l'affossatore) del comunismo italiano. Il comunismo, infatti, ha una sola premessa ideologica, ha una sola versione politica. Al di fuori di ciò, è nulla.

Come, il mondo, l'Europa, l'Italia reagiscono a tali avvenimenti che si presentano, in verità, con caratteristiche nuove rispetto ad analoghi avvenimenti del passato?

L'esercito — afferma Rossana Rossanda su « il manifesto » — si sostituisce ad ogni altro potere. La Chiesa si inginocchia a pregare. Solidarnosc è con le spalle al muro. Se cede, è la fine; se non cede, sarà l'intervento russo... E' presto — continua la giornalista del quotidiano comunista indipendente — per fare profezie su quel che avverrà, domani e nei giorni futuri in Polonia... Ma non è presto perché, per una volta, la classe operaia italiana, le sue organizzazioni, le forze democratiche si muovano. Subito. Oggi.

I POSSIBILI INTERVENTI

Di fronte agli avvenimenti polacchi — avvenimenti a contenuto ideologico e a dimensioni politiche internazionali — sono teorizzabili due tipi di intervento.

Possono muoversi gli Stati. Possono muoversi i privati, singoli o associati.

Il muoversi degli Stati obbedisce sempre — e questa volta non farà eccezione — alla logica degli equilibri di potenza. Negli anni ottanta,

le « potenze » continuano ad essere due (anche se comincia a far capolino qualche terzo incomodo). E fra i due, la coesistenza e la comprensione continuerà ad alimentarsi alla logica del pactum sceleris di Yalta. Magari con il baratto (la novità del momento) tra Medio Oriente, America Centrale e Polonia: in ciò accomunati anche dal timore che gli obiettivi di Solidarnosc vadano al di là di quanto consentito dagli ordinamenti capitalistici degli uni e degli altri. « Le democratiche decisioni di Yalta — avverte la Pravda del 24 gennaio — non si toccano ».

Ma gli individui? le organizzazioni sindacali? la « classe operaia » italiana e dell'« occidente »? si muoveranno? e come si muoveranno?

Fino al momento in cui scriviamo queste note, il mondo, l'Europa, l'Italia e le organizzazioni ortodosse della « classe operaia », si sono mosse chiedendo — ovviamente, con l'ossequio dovuto — il « rispetto delle libertà civili e sindacali ». Tutto qui.

Ma — domandiamo — di quali « libertà civili e sindacali » si tratta? Del modello italiano o, comunque, « occidentale »? « Eravamo ospiti dei sindacati italiani », racconta Walesa. « Ci hanno accolto molto cordialmente, ma per quanto riguarda le esperienze e la realtà — penso che non si offenderanno — prenderei poco. Noi siamo più nuovi, loro sono più datati, più tradizionali. Noi imparavamo le cose buone sul modello di una cattiva scuola... Il padrone è sempre la controparte per i lavoratori — continua Walesa —: ci sono padroni grandi, padroni piccoli e padrone-Stato come nel caso della Polonia ».

Ebbene, che cosa pensano, di tali affermazioni, le organizzazioni sindacali italiane, tutte le organizzazioni sindacali — di sinistra, di centro, di destra e autonome — che hanno ingabbiato la « classe operaia » italiana in strutture classiste tabù? Quali modelli di civiltà possono presentare a Walesa, ai dieci milioni di iscritti a Solidarnosc, al popolo polacco che si battono sì, oggi, fra l'altro, per l'« autogestione, elemento fondamentale della riforma economica » (ripete, come abbiamo visto, lo stesso Walesa e conferma l'articolo 7 dello statuto di Solidarnosc), ma che puntano sicuramente — come il congresso di Solidarnosc ha statuito — ad una struttura sociale non capitalistica (né privata, né di Stato)? Non definisce forse, lo stesso Walesa, « modello di una cattiva scuola » anche la realtà del suo Paese?

« Come società e come sindacato ci stiamo muovendo su un cammino non battuto da nessuno. Nessun modello si addice alla nostra situazione; dobbiamo crearli tutti ex novo. Tanto più quindi dobbiamo essere fedeli alla speranza che è nata tra noi ». Così concludeva l'editoriale

del primo numero della rivista Solidarnosc il 3 aprile 1981.

del primo numero della rivista Solidarnosc il 3 aprile 1981.

SINDACALISMO INDIPENDENTE

Solidarnosc è impegnato in una lotta che ha come obiettivo immediato la distruzione dell'intero assetto comunista nei principi e nel regime. Ma certamente non ha nei suoi programmi una restaurazione di tipo « occidentale », di tipo, cioè, capitalista e classista.

Le organizzazioni sindacali italiane, che si battono tutte per il consolidamento del regime capitalistico privato o per la sua trasformazione in regime capitalistico di Stato, non hanno niente da dire a Walesa.

Riteniamo che gli unici interlocutori validi del sindacalismo indipendente di Solidarnosc siano i lavoratori dei Sindacati Sociali aderenti al Comitato Unitario Sindacati Indipendenti (CUSI).

Come il sindacalismo di Solidarnosc, il sindacalismo sociale dei Sindacati Sociali aderenti al CUSI è un sindacalismo indipendente dai partiti, è un sindacalismo indipendente dal regime partitocratico e classista. E' un sindacalismo che ha fra l'altro due mete: la impresa comunitaria (l'impresa soggetto) in sostituzione della impresa capitalistica (l'imprenditore soggetto), e il sindacato-soggetto-politico che con i partiti concorra a determinare la politica nazionale in uno Stato che non sia occupato né dai partiti, né dai sindacati.

SI MUOVERANNO?

Si muoveranno, per la Polonia, il mondo, l'Europa, le organizzazioni sindacali e sociali italiane e degli altri Paesi?

« Siamo sindacalisti — diceva Lech Walesa — ma innanzi tutto siamo Polacchi e dobbiamo salvarci da soli perché nessuno ci salverà ».

Noi riteniamo — e ciò per quanto abbiamo fin qui considerato — che ancora una volta l'Italia, l'Europa, il mondo staranno a guardare. Ma...

E il papa polacco?

Potrebbe essere questo il dato storico-politico determinante. Un dato apparso improvviso ed imprevisto che ha fatto della Chiesa cattolica il nuovo protagonista della politica europea e non solo europea: un protagonista la cui presenza costante impone la revisione dei tradizionali schemi di politica internazionale e delle altrettanto tradizionali regole del gioco. Il che significa o potrebbe significare che la Chiesa non si limiti ad inginocchiarsi e a pregare. Potrebbe divenire l'arbitro determinante tra i fautori degli equilibri internazionali a tutti i costi.

GIUSEPPE CIAMMARUCONI

Le elezioni scolastiche

Al momento di andare in macchina, non ci sono ancora giunti i risultati definitivi delle elezioni per il rinnovo di consigli scolastici provinciali, svoltesi nei giorni 13 e 14 dicembre u.s.

A Benevento, a Piacenza e a Viterbo il Sindacato Sociale Scuola ha conquistato una notevole affermazione conquistando complessivamente n. 5 seggi, così ripartiti:

Benevento: due seggi (personale docente, personale non-docente).

Piacenza: due seggi personale docente (scuola media e scuola superiore).

Viterbo: 1 seggio in lista unica con lo SNAFRI (pers. docente).

Ci riserviamo di pubblicare sul prossimo numero del giornale i risultati definitivi (voti e seggi).

Fra i dati ancora mancanti sono da comprendere i risultati di Milano - Napoli - Roma - Reggio Calabria.

La Segreteria Nazionale esprime ai dirigenti del Sindacato Sociale Scuola di tutta Italia il proprio plauso per l'impegno e le capacità profusi in tale prova.

Un libro d'attualità per la nostra battaglia:

G. Ciammaruconi
« NO AL SALARIO »

Per ordinazioni, versare il contributo di lire 5.000 sul c.c.p. numero 79164000: CUSI, Via Castelfidardo n. 55 00185 Roma

I POSSIBILI INTERVENTI

Concorsi a posti di preside

negli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale.

(segue da pag. 1)

per i titoli di servizio e 15 per quelli di studio e di cultura) e 50 al colloquio integrativo.

Ai candidati ammessi ai concorsi saranno comunicati a mezzo di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine previsto dall'art. 6 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il giorno, l'ora e i locali in cui si svolgerà il colloquio.

I candidati per poter sostenere il colloquio dovranno esibire alla commissione un valido documento di riconoscimento.

Art. 4

Domanda di ammissione - Termine Esclusione

La domanda di partecipazione a ciascuno dei concorsi, redatta secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 5, deve essere inviata, con raccomandata di un ufficio delle poste dello Stato, in un unico plico insieme con i titoli (comprese le pubblicazioni) e i documenti numerati in ordine progressivo, al Ministero della pubblica istruzione — Direzione generale per l'istruzione classica, scientifica e magistrale — Divisione III — Sezione III (concorsi), entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Non è consentita la trasmissione per via gerarchica delle domande di partecipazione ai concorsi e dei titoli (comprese le pubblicazioni), né è consentita la presentazione fatta personalmente negli uffici del Ministero da parte degli interessati o di persone da loro incaricate.

Le domande di ammissione ai concorsi, si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tale fine fa fede il timbro dell'ufficio postale statale accettante.

Non sono ammessi ai concorsi coloro i quali abbiano spedito le domande con i documenti oltre il termine di scadenza sopra fissato quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi.

L'esclusione può aver luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante e dopo l'espletamento del concorso.

Art. 5

Modalità per la presentazione delle domande

Nelle domande per l'ammissione ai concorsi, redatte su carta legale, gli aspiranti dovranno indicare:

- cognome e nome (le insegnanti coniugate faranno seguire al proprio cognome quello del marito);
- luogo e data di nascita;
- cattedra di titolarità (classe di concorso);
- istituto e sede dell'istituto di titolarità;
- data della prima nomina in ruolo nonché, se diversa, quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza;
- istituti o scuole presso i quali hanno espletato l'incarico di presidenza e relativo periodo, dall'anno scolastico 1973-'74 all'anno scolastico 1980-'81 compreso;
- tipo di istituto alla cui presidenza aspirano.

Qualora il candidato, avendone titolo, intenda partecipare a più concorsi del presente bando, dovrà inviare con separati plichi raccomandati, distinte domande per ogni tipo di istituto.

In caso di invio di più domande, una sola dovrà essere corredata da documenti; per le altre sarà sufficiente far riferimento alla documentazione allegata alla prima.

In mancanza di separate domande il concorrente sarà ammesso soltanto per la presidenza del tipo di istituto in cui è titolare all'atto della scadenza dei termini fissati dal precedente art. 4.

h) indirizzo ben chiaro al quale il candidato chiede che gli vengano inviate le comunicazioni relative al concorso cui partecipa. E' fatto obbligo al candidato di comunicare al Ministero della pubblica istruzione — Direzione generale per l'istruzione classica, scientifica e magistrale — Divisione III — Sezione III (concorsi) — Roma, qualunque cambiamento del proprio recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario o di disguidi postali in occasione dell'invio delle domande e dei documenti o delle comunicazioni relative ai concorsi;

i) data e firma del candidato. Quest'ultima deve essere vistata dal Preside o dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio; dal provveditore agli studi nel caso in cui il candidato sia preside incaricato.

Art. 6

Documentazione

Alla domanda di ammissione devono essere allegati, pena l'esclusione, i seguenti documenti, rilasciati con l'osservanza delle vigenti disposizioni sul bollo:

- 1) diploma di laurea in originale o in

buzione del punteggio previsto per i titoli, anche il relativo certificato rilasciato dall'università degli studi;

2) copia integrale dello stato di servizio, rilasciata dal competente provveditorato agli studi, aggiornata con i provvedimenti emessi alla data di pubblicazione del presente bando.

Qualora il concorrente non possa produrre lo stato di servizio perché il suo decreto di nomina non è stato ancora perfezionato, il provveditore agli studi, ai fini dell'ammissione ai concorsi, rilascerà a richiesta dell'interessato un certificato che attesti la data di effettiva assunzione in servizio di ruolo, il servizio prestato, nonché ogni altro elemento concernente lo stato e la carriera del richiedente;

3) attestazione del provveditore agli studi da cui risulti che il servizio di ruolo sia stato effettivamente prestato nella scuola. Nella detta attestazione dovranno risultare, altresì, le assenze di qualsiasi natura e le eventuali interruzioni durante il servizio stesso. Per il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche o culturali all'estero la certificazione sarà richiesta dall'interessato al Ministero degli affari esteri o alla competente autorità all'estero.

I candidati che ai fini dell'ammissione intendano far valere altri particolari requisiti di cui alle disposizioni citate sub art. 2) lettera b), del presente bando, devono farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione, comprovando il possesso di detti requisiti con appositi documenti rilasciati dagli uffici competenti qualora essi non risultino chiaramente riportati nella copia dello stato di servizio;

4) attestazione del provveditore agli studi dalla quale risulti se, in base agli atti di ufficio, a carico del concorrente vi siano o meno provvedimenti definitivi o procedimenti in corso di natura penale o disciplinare;

5) attestazione del provveditore agli studi dalla quale risultino gli incarichi di presidenza, il periodo del loro effettivo espletamento e l'istituto o scuola per la presidenza dei quali detti incarichi, compresi tra il 1° ottobre 1973 ed il 9 settembre 1981, sono stati conferiti;

6) ogni altro titolo o documento che il candidato ritenga di produrre nel proprio interesse ai fini di cui all'art. 3 di questo decreto;

7) breve curriculum in carta semplice, datato e firmato dal candidato, del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione in ruolo, della carriera percorsa, nonché della attività didattica e culturale svolta;

8) elenco, datato e firmato dal candidato, in triplice copia su carta semplice, dei documenti e titoli, numerati in ordine progressivo, presentati a corredo della domanda;

9) elenco, datato e firmato dal candidato, in triplice copia su carta semplice, delle eventuali pubblicazioni. Queste devono essere inviate, insieme con la domanda e gli allegati, in unico esemplare.

Non saranno prese in considerazione le opere manoscritte o dattiloscritte, né le bozze di stampa. Le pubblicazioni in collaborazione, prive di formali indicazioni circa il contributo da parte del candidato, non saranno valutate.

I titoli di servizio, di studio e di cultura e quelli valutabili nei casi di parità di merito, di cui agli articoli 3 e 8 del presente bando, devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, numero 15.

Non saranno presi in alcuna considerazione i titoli non adeguatamente documentati e non rilasciati dalle autorità o uffici competenti. In particolare i certificati relativi al servizio scolastico (insegnamento, incarichi ricoperti nella scuola, ecc.) e ad ogni altro servizio o attività di studio e culturale devono indicare, per ciascun anno scolastico, l'esatta durata e la natura del servizio prestato o dell'attività svolta.

Gli esiti di concorsi sostenuti devono essere comprovati da appositi certificati contenenti gli estremi del concorso, se per titoli di esami con la votazione conseguita nella prova d'esame o per soli titoli.

I candidati dovranno allegare la corrispondente traduzione in italiano, da loro firmata, di ogni eventuale documento e titolo presentato (con esclusione delle pubblicazioni) redatto in altra lingua.

L'ufficio cui è diretta la domanda di partecipazione ai concorsi non darà seguito alla richiesta di acquisizione di ufficio di titoli e documenti anche se questi devono essere rilasciati dagli uffici del Ministero della pubblica istruzione.

Non è ammesso fare riferimento a titoli e documenti presentati per altro concorso anche se indetto dal Ministero della pubblica istruzione. Soltanto i candidati i quali abbiano partecipato ai concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside nei licei e negli istituti magistrali indetti con decreti ministeriali del 24 gennaio 1979 e del 6 ottobre 1979, possono eventualmente fare riferimento, tranne che per la documentazione di cui ai numeri 2, 4, 7, 8 e 9 del cedente art. 6, ai titoli ed ai documenti a suo tempo prodotti. In tal caso i titoli e i documenti cui viene fatto riferimento, dovranno risultare effettivamente presentati e conformi alle prescrizioni del presente bando e, comunque, dovranno essere tutti aggiornati con i corrispondenti atti integrativi.

Scaduto il termine di presentazione

ad eccezione dei certificati che potranno essere richiesti espressamente dall'amministrazione per comprovare soltanto le priorità previste dall'art. 8, quarto comma, del presente bando.

Coloro i quali non avranno documentato il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso saranno esclusi dal concorso medesimo. Del pari saranno esclusi coloro i quali abbiano presentato domanda e documentazione in deroga alle prescrizioni del presente bando.

Art. 7

Commissione esaminatrice

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della commissione esaminatrice in conformità a quanto previsto dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, integrato dall'art. 5 della legge 22 dicembre 1980, n. 928.

Art. 8

Graduatorie - Nomine

La graduatoria generale di merito dei concorsi, nella quale verranno inclusi i concorrenti che otterranno al colloquio una votazione di almeno 35/50, sarà compilata sulla base del punteggio risultante dalla somma del voto riportato nel colloquio e dei punti attribuiti per i titoli esibiti da ciascun candidato.

Le graduatorie dei vincitori saranno formate, distintamente per tipi di istituti, in base all'ordine della graduatoria generale di merito nell'ambito del numero delle presidenze messe a concorso.

La graduatoria generale di merito sarà utilizzata, nell'ordine in cui i concorrenti vi risultino inclusi, per il conferimento dei posti così come previsti dall'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 928.

E' esclusa qualsiasi riserva a favore di particolari categorie.

In caso di parità di punteggio, saranno applicati, sulla base della documentazione che, a richiesta dell'amministrazione, sarà inviata dagli interessati, i criteri di preferenza stabiliti dall'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria generale di merito e le graduatorie dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnate.

Ai vincitori sarà assegnata la sede secondo le modalità contenute nell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 928.

I vincitori che non accettino la nomina o l'accettino condizionatamente o pur avendola accettata non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito decadono dalla nomina.

I concorrenti collocati in posizione eccedente il numero dei posti messi a concorso hanno diritto, nell'ordine di graduatoria a surrogare i vincitori che rinuncino alla nomina o ne siano dichiarati decaduti.

Art. 9

Ritiro documenti e titoli

I documenti e i titoli (comprese le pubblicazioni) inviati con la domanda di partecipazione ai concorsi, dovranno essere ritirati dai candidati personalmente o mediante incaricato fornito di delega per il ritiro, autenticata nella firma a norma della legge 4 gennaio 1968, numero 15, dopo che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso ai risultati del concorso, a meno che gli interessati non dichiarino sempre personalmente o a mezzo di procuratore speciale, su carta legale, di rinunciare alla partecipazione al concorso o di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura o all'esito del concorso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1981

Allegato A

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A) TITOLO DI SERVIZIO (fino ad un massimo di punti 35):

- 1) Per ogni anno di servizio effettivamente prestato quale titolare di ruolo A negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (di durata non inferiore a sei mesi) **punti 1,20**
- Il punteggio è ridotto della metà se l'effettivo servizio scolastico risulta prestato quale titolare di ruolo B o quale insegnante di ruolo in istituti di istruzione secondaria di primo grado.
- 2) Per ogni anno di servizio effettivamente prestato quale preside di ruolo o incaricato (dopo la nomina in ruolo) in istituti di istruzione secondaria di secondo grado (di durata non inferiore a sei mesi) **punti 2,40**
- Il punteggio è ridotto della metà se il servizio risulta prestato in istituti di istruzione secondaria di primo grado. Non sarà attribuito alcun punteggio agli

cate (dopo la nomina in ruolo) in istituti di istruzione secondaria di secondo grado (di durata non inferiore a sei mesi) **punti 1,50**

Il punteggio è ridotto della metà se l'incarico è stato ricoperto in istituti di istruzione secondaria di I grado.

Il punteggio per gli incarichi è attribuito in aggiunta a quello per il servizio di cui al punto 1) che rimane sempre valutabile per ogni anno in base al ruolo di appartenenza anche nei casi di esonero dall'insegnamento per attendere proprio a detti incarichi.

N.B. — Il servizio prestato nei ruoli speciali transitori viene valutato come servizio di ruolo ordinario, dalla data di effettivo inizio del servizio scolastico, reso in qualità di insegnante.

Il servizio prestato all'estero presso gli istituti di cultura è valutato in conformità di quanto previsto dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215.

Sono valutati i servizi validi a tutti gli effetti come servizi d'istituto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Sono esclusivi dalla valutazione gli anni scolastici in cui il servizio effettivo di istituto a causa di aspettativa o di assenza dalla scuola o per altri motivi, risultati di durata complessiva inferiore a sei mesi.

Sono esclusi dalla valutazione i periodi di retrodatazione della nomina, gli anni di servizio prestati anteriormente alla effettiva assunzione in ruolo, ancorché coperti da retrodatazione della nomina, nonché ogni altro servizio di ruolo e non di ruolo precedente all'assunzione nelle scuole statali d'istruzione secondaria anche se riconosciuto, in tutto o in parte, nella carriera di professore.

TITOLI DI STUDIO E CULTURA (fino ad un massimo di punti 15):

1) Laurea necessaria per l'ammissione al concorso (si considera quella conseguita con migliore votazione):

- con voti 110 su 110 e lode **punti 4**
- con voti 110 su 110 **punti 3**
- con voti da 90 a 109 su 110 **punti 2**
- con voti da 70 a 89 su 110 **punti 1**
- Per ogni altra laurea **Punti 0,50**

2) Diplomi conseguiti dopo la laurea nelle scuole o corsi di perfezionamento o specializzazione previsti dagli statuti delle università o istituti di grado universitario: per ciascuno **punti 0,50**

3) Inclusioni in una delle graduatorie di concorsi, per titoli ed esami, a cattedre appartenenti ad istituti di istruzione secondaria di secondo grado (escluso il concorso in seguito al quale il candidato ha conseguito la nomina in ruolo) **punti 0,50**

Sarà valutata una sola idoneità per la stessa cattedra (tabella-classe di concorso).

Per i concorsi, per titoli ed esami a cattedre in istituti di istruzione secondaria di primo grado la valutazione è ridotta della metà.

4) Inclusioni in una delle graduatorie di concorsi di « merito distinto », per titoli ed esami, riservati ai professori di ruolo negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado **punti 2**

Per i concorsi di merito distinto riservati ai professori di ruolo in istituti di istruzione secondaria di primo grado la valutazione è ridotta della metà.

5) Inclusioni in graduatorie di concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside in istituti di istruzione secondaria di secondo grado per ciascuna **punti 3**

I punteggi sono ridotti della metà per l'inclusione in graduatorie di concorsi a preside di istituti di istruzione secondaria di I grado.

6) Inclusioni in graduatorie di concorsi a posti di dirigente superiore: per ciascuna **punti 0,50**

7) Inclusioni in terna di vincitori di concorsi a cattedre universitarie **punti 2**

8) Libera docenza: per ciascuna **punti 1,50**

9) Maturità in concorso universitario: per ciascuno **punti 1**

10) Incarichi di insegnamento presso università statali o pareggiate: punti 0,50 per ogni anno accademico, purché di durata non inferiore nel complesso a cinque mesi, considerando un solo incarico per ogni anno accademico, e fino ad un massimo di **punti 2**

Detti punteggi sono cumulabili con quelli dei servizi ed incarichi di cui alla lettera A ove effettivamente prestati.

11) Attività svolta in qualità di assistente (o aiuto universitario) di ruolo o di assistente volontario (da valutarsi in conformità di quanto previsto dalla legge n. 1340 del 23 novembre 1951) per almeno due mesi per anno: punti 0,50 per ogni anno accademico fino ad un massimo di **punti 2**

12) Ogni anno di attività didattica all'estero (di durata non inferiore a sei mesi), dopo l'assunzione nel ruolo dei professori, quanto non sia valutabile tra i titoli di servizio **punti 0,50**

La valutazione è ridotta della metà se trattasi di attività svolta da professori appartenenti ai ruoli degli istituti secondari di primo grado.

13) Alle pubblicazioni vengono assegnati fino ad un massimo di **punti 5**

Nel caso di opere in collaborazione, esse verranno prese in considerazione solo se risulti il modo inequivocabile il contributo del candidato.

DETRAZIONI

n. 250, di cui alla circolare ministeriale n. 354 del 21 ottobre 1969):

- per ogni censura **punti 2**
- per sospensione dall'insegnamento o dallo stipendio per un periodo inferiore ad un mese **punti 5**
- per ogni mese di sospensione in più (non si calcolano le sospensioni inferiori a giorni quindici) **punti 2**

ALLEGATO B

ARGOMENTI DEL COLLOQUIO

Il colloquio verterà sulla legislazione scolastica, con particolare riguardo agli ordinamenti scolastici dei licei, degli istituti magistrali e degli istituti ai quali si può accedere per passaggio e con puntuale riferimento agli atti legislativi scaturiti dalla legge 30 luglio 1973, n. 477.

In relazione alle innovazioni contenute nella legge citata il colloquio verterà anche sulla gestione amministrativa e contabile delle scuole e sulle norme fondamentali di contabilità dello Stato.

Il candidato dovrà inoltre dimostrare di possedere una informazione aggiornata intorno alla problematica socio-culturale e pedagogica connessa all'azione direttiva nella scuola.

Il colloquio tenderà altresì ad accertare il grado di conoscenza e di personale elaborazione critica che il candidato, sulla base della sua specifica attività d'insegnamento, avrà conseguito in ordine ai principali temi che formano oggetto dell'attuale dibattito pedagogico, con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

1) processi di socializzazione del fatto educativo e nuove forme gestionali della scuola, attraverso gli organi collegiali;

2) integrazione e dialettica tra scuola e realtà socio-culturale;

3) formazione umana e realizzazioni di concreti obiettivi professionali quali fini immanenti all'azione educativa;

4) presupposti e motivazioni della libertà d'insegnamento in rapporto alla dimensione scientifica del lavoro scolastico, alle responsabilità tecnico-didattiche del docente e alle esigenze implicite nella compiuta formazione della personalità degli alunni;

5) finalità e modi di attuazione della sperimentazione;

6) aggiornamento del docente come ineludibile momento di confronto con la diveniente realtà culturale e di verifiche e innovazioni operative conseguenti alla evoluzione delle metodologie e delle tecniche educative;

7) ricerca didattica e premesse teorico-epistemologiche per una corretta e rigorosa applicazione del metodo interdisciplinare;

8) il problema della valutazione: criteri, metodi, tecniche;

9) gestione democratica della scuola, compiti e prerogative del preside per la realizzazione di un organico e proficuo coordinamento delle attività educative;

10) scuola di massa, nuove domande di educazione e prospettive di ristrutturazione delle istituzioni formative a livello secondario superiore.

Pubblicato sulla G.U. 27-1-1982.

Concorso straordinario

Si avvertono i colleghi interessati che sulla G.U. del 29-1-1982 è stato pubblicato anche il Decreto per la partecipazione al concorso straordinario a 376 posti di preside negli istituti tecnici. Il termine per la presentazione delle domande scade il 28-2-1982.

Scuola e Lavoro

Direzione Redazione Amministrazione:
00185 Roma, Via Castell'Gardone, 55 -
Tel. 48.67.54 - 46.26.10 - Direttore responsabile GIUSEPPE CIAMMARUCONI - Gratuito ai soci - Reg. Tribunale di Roma al n. 17010 del 14-11-1977 - Tip. « CROMAC » - Via del Pinciano, 11 - Roma

Prof. A. T. *Solomon*
ASCOFFINO SCARANZINO
Via D. Oliva 48
00137 ROMA